

VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
TRIENNIO 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023

VERBALE N. 01– A. S. 2021/22

Il giorno 8 settembre 2021 alle ore 10.00, in videoconferenza, si è riunito il Consiglio di Istituto regolarmente convocato dal Presidente Margherita Loconte, con nota n. 2224/II-01 del 3 settembre 2021, per discutere e deliberare il seguente:

1. Lettura e approvazione verbale del 28 giugno 2021;
2. Modifica Piano Annuale esercizio finanziario 2021;
3. Delibera adesione FESR REACT EU 20480 del 20/07/2021 - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole;
4. Delibera avviso presentazione progetti relativi all'acquisto, alla manutenzione di attrezzature tecniche e di sussidi didattici e all'acquisizione di servizi necessari al loro migliore utilizzo. (Decreto Dipartimentale n.743 del 01/06/2021) A.S. 2021/2022;
5. Misure di prevenzione del contagio da Covid-19;
6. Comunicazioni del presidente.

Risultano assenti i consiglieri: Desario Antonio, Lonardelli Michele, Rutigliano Nicoletta.

Preside il Dirigente Scolastico Michele Bonasia.

Svolge la funzione di segretario la docente Carmela Aluisio.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale (sono presenti 16 consiglieri su 19), alle ore 10.00, dichiara aperta la seduta e saluta i consiglieri augurando un sereno e proficuo anno scolastico.

Si chiede una variazione dei punti all'ordine del giorno: punto 4. Delibera FESR "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" e PUNTO 6. Delibera Atto di indirizzo, ovvero aggiungere 2 punti all'ordine del giorno. **Il consiglio approva**

Punto 1. Lettura e approvazione verbale del 28 giugno 2021;

Il Dirigente dà lettura del verbale n.8 del 28 giugno 2021

1. Lettura e approvazione verbale del 27 maggio 2021;
2. Modifica Piano Annuale esercizio finanziario 2021;
3. Calendario scolastico 2021/2022;
4. Criteri attribuzione docenti alle classi;
5. Comunicazioni del presidente

Punto 2. Modifica Piano Annuale esercizio finanziario 2021;

Il Dirigente passa la parola all DSGA dott. Elisabetta Marzocca che comunica le modifiche al Piano Annuale e.f. 2021

Il Consiglio di Istituto

VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018;

VISTO l'avviso n. prot. 18993 del 24 agosto 2021 per risorse ex art. 58 comma 4 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 per l'acquisto di beni e servizi di € 21.231,34;

SENTITO il DSGA;

delibera n. 15

all'unanimità dei presenti

l'iscrizione nel Programma Annuale 2021 degli importi suindicati. Il DSGA è autorizzato a variare il Programma Annuale e.f. 2021;

Il Consiglio di istituto all'unanimità concorda sul seguente utilizzo del finanziamento oggetto di delibera:

Tinteggiatura piano terra Scuola primaria Mariotto

Acquisto giochi per tutti i plessi della scuola dell'Infanzia.

Punto 3. Delibera adesione FESR REACT EU 20480 del 20/07/2021 - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole;

Il Dirigente espone ai consiglieri il FESR n.20480 del 20/07/2021 per la realizzazione, in tutti i plessi di scuola primaria e secondaria, di reti locali, cablate e wireless nelle scuole a cui il nostro istituto ha partecipato, pertanto chiede ai consiglieri di deliberare

Il consiglio sentito il Dirigente

All'unanimità dei presenti positivamente

DELIBERA N.16

Adesione FESR REACT EU 20480 del 20/07/2021 - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole;

Punto 4. Delibera FESR "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"

Il Dirigente comunica che la presente delibera permette l'implementazione e la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione della segreteria.

Il consiglio, sentite le motivazioni del Dirigente

all'unanimità dei presenti positivamente

DELIBERA N.17

Punto 5. Delibera avviso presentazione progetti relativi all'acquisto, alla manutenzione di attrezzature tecniche e di sussidi didattici e all'acquisizione di servizi necessari al loro migliore utilizzo. (Decreto Dipartimentale n.743 del 01/06/2021) A.S. 2021/2022;

Il Dirigente comunica la volontà di partecipare all'avviso 743 del 01/06/2021 del Decreto Dipartimentale, al fine di poter acquistare sussidi didattici necessari per l'autonomia didattica degli alunni diversamente abili.

Il consiglio sentito il Dirigente

All'unanimità dei presenti positivamente

DELIBERA N.18

avviso presentazione progetti relativi all'acquisto, alla manutenzione di attrezzature tecniche e di sussidi didattici e all'acquisizione di servizi necessari al loro migliore utilizzo. (Decreto Dipartimentale n.743 del 01/06/2021) A.S. 2021/2022;

Punto 6. Misure di prevenzione del contagio da Covid-19

Il Dirigente comunica quanto segue per la ripartenza della scuola in presenza:

Indicazioni operative per garantire il regolare avvio delle attività didattiche

Per il tramite degli uffici di segreteria si è proceduto a trasmettere il D.L. 111/2021 e il Protocollo di Sicurezza a.s. 2021-2022, per favorire la conoscenza delle norme e procedure a cui tutti gli operatori scolastici sono chiamati ad applicare per garantire il regolare avvio del corrente anno in un contesto scolastico sicuro dal punto vista sanitario. Si richiamano, pertanto, in sintesi le principali disposizioni rinviando ai testi richiamati per il doveroso approfondimento.

si richiamano rapidamente di seguito le più recenti disposizioni, su cui la comunità scolastica è chiamata a riflettere per formalizzare atti e procedure operative.

A) Decreto-legge n. 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" .

Si richiama la nota n. 1237 del 13 agosto 2021 a firma del Capo Dipartimento S. Versari.

Attività educativa e scolastica "in presenza".

Il richiamato articolo 1, comma 1, del decreto-legge "... al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica" dispone che, sull'intero territorio nazionale e per l'intero anno scolastico 2021/2022, i servizi educativi e scolastici "sono svolti in presenza".

Il bilanciamento tra diritti costituzionali alla salute e all'istruzione, tuttavia, non esclude la necessità di eccezioni allo svolgimento in presenza delle attività educative e scolastiche. Possono, infatti, tornare a verificarsi condizioni sanitarie che impongano interventi di deroga alla "scuola in presenza". Il comma 4, articolo 1, del decreto-legge prevede in proposito che - sino al 31 dicembre

2021 - per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, i Presidenti di Regioni e Province autonome così come i Sindaci, "esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica ... nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità"

possano derogare alla regola generale del comma 1, disponendo la sospensione dello svolgimento dell'attività scolastica e didattica in presenza.

In tale malaugurata ipotesi, per il tempo strettamente necessario, le istituzioni scolastiche avranno cura di assicurare il diritto allo studio dei propri alunni attraverso il ricorso alla didattica digitale integrata⁵ che, come possibile, ha comunque consentito di mantenere relazione educativa ed apprendimenti in una condizione senza precedenti nella storia personale di allievi ed insegnanti. Peraltro, la capitalizzazione delle migliori esperienze didattiche in tempo di pandemia costituisce materia prima per riflettere sulla pratica del fare scuola e per innovare ciò che non "funziona" più. **La didattica digitale integrata** - secondo il Piano della singola scuola e, per quanto concerne il personale, secondo le previsioni del CCNI 25 ottobre 2020⁶ - sarà anche la risposta all'eventuale quarantena⁷ - disposta dalle autorità sanitarie competenti - di gruppi classe e singoli alunni.

Impregiudicata, comunque, la possibilità di *"svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori"* [intendendo con ciò non solo gli spazi fisici e le strumentazioni, ma anche quelle attività didattiche che, per epistemi e metodologia, non possono essere ben svolte da remoto] o *per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali*" (articolo 1, comma 4).

Misure di sicurezza per realizzare la scuola in presenza

Le misure di sicurezza da adottarsi per la ripresa in presenza delle attività scolastiche e didattiche sono state ampiamente illustrate - sulla base delle indicazioni fornite dal CTS - nel "Piano scuola 2021-2022", cui si fa rimando. L'articolo 1 del decreto-legge prevede le seguenti:

- a) l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per: - bambini di età inferiore a sei anni; - soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso; - svolgimento delle attività sportive (comma 2, lettera a);
- b) la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, *"salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano"* (comma 2, lettera b);
- c) il divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (comma 2, lettera c).

Per corrispondere a quesiti in merito pervenuti, si esprimono i seguenti pareri.

a) L'obbligo di utilizzo della mascherina riguarda i bambini dai sei anni in su (CTS verbale 124 del 8 novembre 2020⁸). La misura pare doversi adattare al contesto scolastico in cui questi sono inseriti. Ovvero, in ragione di principi di coerenza e ragionevolezza funzionali alla didattica, non pare necessario l'utilizzo della mascherina nella scuola dell'infanzia anche per i piccoli che hanno compiuto 6 anni e invece pare necessario lo sia nella scuola primaria, anche per gli alunni che i 6 anni li devono ancora compiere.

b) Trova conferma la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, *"salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano"*. Rinviando ai contenuti del "Piano scuola 2021-2022", ci si limita qui a richiamare il CTS che in proposito precisa *"laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l'obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico"*. Vale a dire che la distanza interpersonale minima di 1 metro trova conferma come misura raccomandata.

Ove, tuttavia, fosse impossibile rispettarla, la norma di legge esclude l'automatico ricorso alla didattica a distanza, richiedendo diverse misure di sicurezza.

c) In ordine alla eventuale necessità di rilevazione a scuola della temperatura corporea, nulla varia rispetto al precedente anno scolastico e a quanto definito dal CTS nel Verbale n. 82 del 28 maggio 2020⁹: *“All'ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°C dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale”*.

La “certificazione verde COVID-19”: ulteriore misura determinante per la sicurezza

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la “certificazione verde COVID-19”¹⁰ per tutto il personale scolastico.

La norma di che trattasi, definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione” della certificazione verde.

La certificazione verde *“costituisce una ulteriore misura di sicurezza”* (Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi) ed è rilasciata nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021¹² - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. E' previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a *“consentire l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105”* e - allo stato, considerata la sfasatura temporale rispetto al decreto-legge di cui nella presente nota si tratta - agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche.

Al personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione e, ovviamente, a quello provvisto della “certificazione verde COVID-19”, deve comunque essere fornita informazione in merito alla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come il distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine, l'igiene delle mani, nonché il rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

Controllo del possesso della “certificazione verde COVID-19”

Il decreto-legge n. 111/2021, stabilito come sopra l'obbligo per il personale scolastico del possesso della “certificazione verde COVID-19”, prevede poi che **“i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie ... sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 ...”** (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a loro carico l'obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio.

La verifica di che trattasi può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola. L'applicazione finalizzata al controllo delle certificazioni è resa disponibile gratuitamente su apposita piattaforma interistituzionale.

Non risulta necessario acquisire copia della certificazione del dipendente, ma si ritiene sufficiente la registrazione dell'avvenuto controllo con atto interno recante l'elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato. Si ritiene in tal modo contemperato l'orientamento in materia del Garante della Privacy (espresso con FAQ¹⁵).

La violazione del dovere di possesso ed esibizione (comma 1) della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali *“organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. Alla “sanzione”, che incide sul rapporto di lavoro (di cui ai paragrafi successivi) si somma, dunque, la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di possesso/esibizione.*

Mancato possesso della “certificazione verde COVID-19”: conseguenze

Il Legislatore stabilisce (comma 2, articolo 9-ter) le conseguenze per il mancato rispetto dell'obbligo di possesso ed esibizione della “certificazione verde COVID-19” da parte del personale della scuola.

La questione incide sul rapporto di lavoro, sicché il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo.

Il termine “assenza ingiustificata” ha fatto nascere preoccupazioni circa il rapporto tra la “sanzione” del comma 2 e le previsioni generali (legislative e contrattuali) in ordine all'assenza ingiustificata (in specie l'articolo 13, comma 8, lett. e) del CCNL 2016-2018 e l'articolo 55-quater, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 165/2001).

La questione va inquadrata nei termini della specialità della norma introdotta dal decreto-legge 111/2021. Il comma 2 (articolo 9-ter) non sostituisce la previgente disciplina, che continua ad applicarsi, ove ricorra. Crea però una ulteriore fattispecie di “assenza ingiustificata” - per mancato possesso della “certificazione verde COVID-19” - che conduce ad una conseguenza giuridica peculiare: a decorrere dal quinto giorno, la sospensione senza stipendio e la riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.

Si tratta dunque di due tipi di “assenza ingiustificata”, differenti fra loro in cause ed effetti, nonostante l'uso del medesimo sintagma.

Mancato possesso della “certificazione verde COVID-19”: i quattro giorni

Il già citato comma 2 stabilisce che, *“a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”*.

La norma non interviene su importanti aspetti organizzativi correlati: quali conseguenze per le assenze entro il quarto giorno? A partire da quale momento è sostituibile l'assente ingiustificato? Quale durata per il contratto di supplenza?

Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate - oltre l'anzidetta sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno - per norma di carattere generale, anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute *“retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”*.

Per non avere compresenti a scuola sia il supplente che il sostituito che, nei termini, si è procurato la certificazione verde, pare più equilibrato suggerire che la decorrenza del contratto di supplenza abbia luogo a partire dal primo giorno di sospensione formale dal servizio, ovvero a decorrere dal quinto giorno dell'assente ingiustificato. Circa la durata dei contratti di supplenza, si ritiene necessario risultati condizionata al rientro in servizio del sostituito, assente ingiustificato per mancato possesso della certificazione verde.

Stanziamanti per l'avvio in sicurezza dell'a.s. 2021/2022

In conclusione di questa nota interamente dedicata al decreto-legge 111/2021, in termini riepilogativi, ci si sofferma sugli stanziamenti destinati all'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2021/2022. In particolare:

- Ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sono stati stanziati 422 milioni di euro ripartiti tra gli Uffici Scolastici Regionali, ai fini dell'assegnazione alle istituzioni scolastiche, sulla base di tre criteri legati: al numero di studenti nella regione; alla numerosità delle classi; all'indicatore di fragilità INVALSI. Il relativo decreto di riparto è in corso di perfezionamento da parte del Dipartimento competente in materia. Attraverso tali risorse sarà possibile la pianificazione delle attività scolastiche, con l'organizzazione di tempi, spazi, gruppi di pari, atti al recupero in sicurezza degli apprendimenti, mediante attività scolastiche in presenza. Sono finanziate due linee di reperimento straordinario di personale a tempo determinato (docente e ATA) per il periodo di emergenza sanitaria settembre-dicembre 2021:

- 400 milioni per reclutare fino a circa 20.000 docenti a tempo determinato, per il recupero e potenziamento degli apprendimenti e sino a circa 22.000 unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (assistenti amministrativi, collaboratori scolastici, ...) a tempo determinato, per finalità connesse all'emergenza epidemiologica;
- 22 milioni per intervenire, in maniera puntuale, su istituzioni scolastiche che presentano un'alta incidenza di classi numerose, mediante risorse aggiuntive di docenti a tempo determinato.

- Ai sensi dell'articolo 58, comma 4, del richiamato decreto-legge n. 73/2021, sono stati stanziati, in via straordinaria, 350 milioni di euro destinati all'acquisto di beni e servizi strumentali all'avvio ed alla gestione dell'a.s. 2021/2022 (es. dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti; servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica e/o pedagogica; servizi medico-sanitari; dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di

inclusione degli studenti con disabilità), nonché al rispetto dei protocolli di sicurezza. Tali risorse verranno assegnate nei prossimi giorni mediante apposito decreto ministeriale. Questi stanziamenti di carattere speciale, che vanno ad integrare in misura rilevante il fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche, si sommano alle risorse recentemente erogate, sempre nell'ambito del fondo di funzionamento, per analoghe finalità (150 milioni di euro assegnati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, decreto- legge 22 marzo 2021, n. 41).

- In aggiunta alle risorse anzidette, per favorire le attività didattiche in presenza, sono stati previsti appositi stanziamenti per l'adeguamento e l'adattamento delle aule didattiche. A tal fine, sono stati resi disponibili 70 milioni di euro per affitti di immobili e noleggi di strutture modulari temporanee, nonché 200 milioni di euro per lavori di messa in sicurezza e l'ampliamento e adeguamento di aule didattiche.

Punto 7. Atto di Indirizzo

Il Dirigente dà lettura dell'Atto di indirizzo, da lui emesso, tenendo conto dei traguardi di competenza espresse nel R.A.V. e dell'esito delle prove INVALSI.

Il consiglio sentito il Dirigente

All'unanimità dei presenti positivamente


DELIBERA N.19


Punto 8. Comunicazione del Presidente


Il Dirigente comunica ai consiglieri l'incontro avvenuto in mattinata con la dott.ssa Silvana Kuhtz, la quale ha presentato un progetto teatrale al fine di coinvolgere tutti gli alunni di scuola primaria e in particolar modo gli alunni delle classi quinte. Il progetto teatrale si chiama "Pierino e il Lupo", il tutto terminerà con una rappresentazione teatrale in piazza a Mariotto il 25/09/2021 e vedrà la partecipazione attiva dei bambini che avranno lavorato in classe con i docenti per la costruzione di un finale diverso della fiaba.

Inoltre comunica la volontà da parte dei docenti di preparare un incontro con il campione paralimpico Luca Mazzone, allo scopo di far diventare, per quell'occasione, gli alunni "piccoli giornalisti" e porre delle domande al campione.

Terminati i punti all'o.d.g. la seduta è sciolta alle ore 11.00

Il Segretario
Carmela Aluisio


Il Presidente
Margherita Loconte




Il Dirigente Scolastico
Michele Bonasia
